



COMUNE DI MELICUCCO

89020 - Città Metropolitana Reggio Calabria -

Partita IVA 00217530807 – Tel. (0966) 937077 - fax (0966) 937006

website : www.comune.melicucco.rc.it

ORDINANZA N. 13	DEL 12/08/2017
Prot. n° 7317	Del 12/08/2017

Oggetto: Ordinanza di divieto di somministrazione e vendita di bevande in lattine nelle aree pubbliche e aperte al pubblico del centro abitato.

IL SINDACO

Premesso che con Ordinanza Sindacale n. 12 del 07 agosto 2017 (rubricata in pari data al prot. n° 7213), per motivi di tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica, è stato disposto, nel territorio comunale dal 15 al 16 agosto 2017:

- il divieto di vendere per asporto, sia in forma fissa che itinerante di bevande contenute in bottiglie di vetro, anche dispensate da distributori automatici;
- il divieto il consumo e la detenzione in luogo pubblico di bevande racchiuse in contenitori di vetro;
- che detto divieto *non opera* nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con l'occupazione di suolo pubblico, ove verrà comunicato il presente decreto;
- che l'inottemperanza alla medesima ordinanza comporterà la sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. *da euro 25,00 ad euro 500,00*;

Evidenziato che detta ordinanza è stata preventivamente trasmessa alla Prefettura di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del TUEL (giusta nota prot. n. 7118 del 02.08.2017);

Tenuto conto della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutasi in data odierna (12.08.2017) presso la Prefettura di Reggio Calabria, laddove si è ritenuto di estendere i suddetti divieti anche per le bevande contenute in lattine;

Rilevato, in particolare, in occasione del periodo della festività di San Rocco, un incremento del consumo di bevande e/o bibite contenute in recipienti di vetro e in lattina con conseguente abbandono degli stessi nelle pubbliche piazze, e nelle aree verdi, determinando un serio pericolo per l'incolumità pubblica e particolarmente per bambini, anziani e animali domestici, abituali frequentatori di giardini e piazze;

Considerato che le biasimevoli condotte descritte, oltre a rappresentare un rischio per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, particolarmente per le fasce più deboli quali bambini, anziani ed animali di compagnia, costituiscono pregiudizio per il decoro urbano e accresce le probabilità di atti illeciti contro la persona ed il patrimonio pubblico e privato;

Ritenuto necessario ed urgente intervenire, a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall'incolumità e dalla sicurezza pubblica vietando, per il periodo della festività di San Rocco che va dal 15 al 16 Agosto c.a.:

- La vendita per asporto, sia in forma fissa che itinerante di bevande contenute in lattine, anche dispensate da distributori automatici;
- Il consumo e la detenzione in luogo pubblico di bevande racchiuse in contenitori di lattina;



COMUNE DI MELICUCCO

89020 - Città Metropolitana Reggio Calabria -

Partita IVA 00217530807 – Tel. (0966) 937077 - fax (0966) 937006

website : www.comune.melicucco.rc.it

Considerato che l'adozione di tale provvedimento restrittivo comporta un miglioramento della sicurezza sociale e del decoro pubblico, nonché un valido strumento di prevenzione e di comportamenti scorretti e antisociali;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 12 del 07 agosto 2017 avente ad oggetto "Ordinanza di divieto di somministrazione e vendita di bevande e bottiglie di vetro nelle aree pubbliche e aperte al pubblico del centro abitato";

Visto il D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Vista la legge 25 agosto 1991 n. 287;

ORDINA

1. Che per motivi di tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica e per le motivazioni indicate in premessa, nel territorio comunale **dal 15 al 16 Agosto 2017**:
 - a) **La vendita per asporto, sia in forma fissa che itinerante di bevande contenute in lattine, anche dispensate da distributori automatici;**
 - b) **Il consumo e la detenzione in luogo pubblico di bevande racchiuse in contenitori di lattina;**
2. Il divieto **non opera** nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con l'occupazione di suolo pubblico, ove verrà comunicato il presente decreto;
3. L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. **da euro 25,00 ad euro 500,00**;
4. La presente ordinanza entra in vigore **da giorno 15 al 16 Agosto 2017**;

DISPONE

- la conferma dell'Ordinanza Sindacale n. 12 del 07 agosto 2017, prot. n° 7213, e la integrazione della stessa con il presente provvedimento;
- Che della presente ordinanza venga data massima diffusione attraverso i mezzi stampa locali e portata a conoscenza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune;
- Che copia della stessa venga trasmessa alla Prefettura di Reggio Calabria, alla Polizia Municipale del Comune di Melicucco, al Commissario P.S. di Polistena, alla locale Stazione dei Carabinieri.

Melicucco 12.08.2017



Il Sindaco
Arch. Salvatore VALERIOTI